



CITTÀ DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 249 del registro delle deliberazioni.

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE – “CANONE UNICO” - TARIFFE ANNO 2026.

L'anno **duemilaventicinque** addì **tredecì** del mese di **novembre** (13/11/2025) alle ore nove e minuti quindici nella solita sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori

Cognome e Nome	Presente
1. INGENITO VITTORIO - Sindaco	Sì
2. LAGANA' MARCO - Vice Sindaco	No
3. RODA' MELINA - Assessore	Sì
4. SFERRAZZA MARTINA - Assessore	Sì
5. ALLAVENA GIOVANNI - Assessore	Sì
6. BALDASSARRE MARZIA - Assessore	No
Totale Presenti: 4	
Totale Assenti: 2	

Svolge le funzioni di Segretario, relativamente al presente verbale il Signor Dott. Matteo Marino Segretario Generale.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'articolo 1, commi 816-847, della Legge 160/2019, ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2021, del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

Viste

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 13/01/2021, con la quale sono state approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate – “canone unico” per l'anno 2021;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 04/05/2021, con la quale si è provveduto ad integrare il prospetto tariffario sopra indicato;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 242 del 26/11/2021 di conferma delle tariffe del “canone unico” per l'anno 2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 243 del 15/11/2022 di conferma delle tariffe del “canone unico” per l'anno 2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 221 del 14/11/2023 di approvazione delle tariffe del “canone unico” per l'anno 2024;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 287 del 12/11/2024 di approvazione delle tariffe del “canone unico” per l'anno 2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 20/05/2025 con la quale sono state rideterminate le tariffe del mercato ambulante del giovedì per l'anno 2024 in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 3207/2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 20/05/2025 con la quale sono state rideterminate le tariffe del mercato ambulante del giovedì per l'anno 2025 in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 3207/2025;

Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 46 del 30/12/2020 e n. 47 del 30/12/2020 con le quali sono stati istituiti ed approvati i regolamenti che disciplinano rispettivamente:

1. il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dall'art. 1, comma 816, della Legge 160/2019;
2. il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, previsto dall'art. 1, comma 837, della Legge 160/2019;

Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 2 del 04/03/2021 e n. 56 del 21/12/2023, n. 38 e n. 39 del 13/12/2024 di modifica dei regolamenti sopra indicati;

Preso atto che l'articolo 19-*bis* del Dl 95/2025, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 118, ha introdotto la facoltà per i Comuni di incrementare il canone (**escluso quello mercatale**) annualmente in base all'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente secondo il seguente disposto “*All'articolo 1, comma 817, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: “la possibilità di” sono inserite le seguenti: “rivalutarlo annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente [...]”;*

Ritenuto necessario aderire a tale previsione normativa circoscrivendo gli adeguamenti ISTAT con riferimento esclusivamente all'indice anno 2025 relativo all'anno 2024 al fine di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e, in particolare, gli articoli 42, comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

Visto, altresì, l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che testualmente recita: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#), recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

Rilevata la necessità di provvedere all'approvazione delle tariffe anno 2026 riportate nell'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, prevedendo:

- l'adeguamento istat per i canoni di occupazione ed esposizioni pubblicitarie
- la conferma delle tariffe dell'anno 2025 per il mercato fisso ed ambulante;

Vista la circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Rilevata l'urgenza e l'improrogabilità dell'atto in riferimento alla scadenza dei termini di legge per l'approvazione del bilancio di previsione 2026 ed adempimenti conseguenti;

Visto l'articolo 48 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visti i pareri favorevoli del dirigente del settore finanziario in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile;

ad unanimità di voti favorevoli

D E L I B E R A

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare le tariffe per l'anno 2026 dei Canoni istituiti ai sensi della Legge 160/2019 come riportate nell'allegato A) che forma parte integrante sostanziale della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Bordighera.

Successivamente, la Giunta Comunale;

Ritenuta l'urgenza di provvedere attese le motivazioni di interesse pubblico evidenziante in premessa;

con successiva votazione unanime

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134 del Testo unico dell'ordinamento degli enti locali;

dichiara

la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Il Presidente

Dott. Vittorio Ingenito

Il Segretario Generale

Dott. Matteo Marino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Generale
Dott. Matteo Marino

Bordighera, lì 19/11/2025

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 13 NOVEMBRE 2025



In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, Testo Unico degli Enti Locali del 18 agosto 2000. n. 267).



Alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi (art. 134, comma 3, Testo Unico degli Enti Locali del 18 agosto 2000. n. 267) .

Il Segretario Generale
Dott. Matteo Marino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.